
	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITA'</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 1/16


### REVISIONI ALLA PROCEDURA

REV.	DATA EMISSIONE	COMPILATO	VARIAZIONE E/O MODIFICA	APPROVATO
0	22.05.1989	B. BIGARAN		B. BIGARAN
1	25.09.1989	B. BIGARAN		B. BIGARAN
2	06.06.2003	M. DALLA CIA	Revisione generale	G. SONEGO
3	04.07.2003	M. DALLA CIA	Modif. paragr. 1-2-5.3-6.6-6.10-6.11-6.16-7.1-7.2-9.1-9.2-9.6-9.7-9.9	G. SONEGO
4	16.12.2003	M. DALLA CIA	Revisione generale	G. SONEGO
5	21.02.2006	M. DALLA CIA	Revisione generale	G. SONEGO
6	03.12.2008	M. DALLA CIA	Modif. paragr. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.8, 6.13, 6.15, 6.16, 7.6, 8 Aggiunto paragr. 6.5	G. SONEGO
7	07.01.2010	M. DALLA CIA	Aggiunti paragr. 5.7, 6.2, 9, modif. paragr. 6.13, 6.14, 6.16, 6.20, 8	G. SONEGO
8	26.06.2012	M. DALLA CIA	Revisione generale	G. SONEGO
9	14.10.2014	P. FANTINATO M. DALLA CIA	Revisione generale	G. SONEGO
10	17.11.2017	P. FANTINATO M. DALLA CIA	Modif. paragr. 3.1, 4.1.2, 4.7, 4.9.1	G. SONEGO
11	02.08.2018	P. FANTINATO	Revisione generale	M. DALLA CIA
12	19.04.2019	P. FANTINATO	Modif. paragr. 1.1, 2, 4.10.2.1, 4.12, 5.1.1, 5.1.5, 8	M. DALLA CIA
13	19.07.2021	P. FANTINATO J. AGGIO	Modif. paragr. 4.1.3, 4.7, 4.8.1, 4.10.2.1, 5.5, 8	M. DALLA CIA
14	07.07.2023	C. DA ROS	Modif. paragr. 2, 3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8, 4.8.1, 4.8.2, 4.10.1.1, 4.10.1.3, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.3, 7	M. DALLA CIA

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITA'</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 2/16

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA E DEFINIZIONI</b>	3
<b>2</b>	<b>OGGETTO</b>	3
<b>3</b>	<b>DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE LA FORNITURA</b>	3
<b>4</b>	<b>REQUISITI DI QUALITA'</b>	4
4.1	Organizzazione (qualità, ambiente, sicurezza, energia)	4
4.2	Strumenti di misura ed apparecchiature di prova	6
4.3	Prove e Controlli	6
4.4	Processo produttivo	7
4.5	Identificazione e conservazione del Prodotto	7
4.6	Campioni depositati (tipici o limiti)	8
4.7	Preserie per omologazione	8
4.8	Forniture successive all'omologazione superata con esito positivo	9
4.9	Ispezioni c/o il Fornitore	9
4.10	Valutazione del Fornitore	10
4.11	Miglioramento Continuo	11
4.12	Autocertificazione	11
4.13	Controllo delle Forniture dei Partners	11
<b>5</b>	<b>NON CONFORMITA' DEL PRODOTTO</b>	12
5.1	Gestione non conformità	12
5.2	Reso	13
5.3	Selezione e/o Rilavorazione	13
5.4	Deroga	13
5.5	Gestione non conformità in utenza	13
<b>6</b>	<b>MODIFICHE</b>	14
<b>7</b>	<b>POLIZZA ASSICURATIVA</b>	14
<b>8</b>	<b>CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE</b>	14

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 3/16

## 1 PREMESSA E DEFINIZIONI


- 1.1** Con il presente Accordo di Qualità, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni necessarie alla base del rapporto contrattuale tra I.R.C.A. S.p.A. Industria Resistenze Corazzate e Affini S.p.A. ("IRCA") o tutte le sue società – direttamente o indirettamente - controllanti o controllate da IRCA (di seguito tutte tali società, inclusa IRCA, sono definite "**GRUPPO ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES**") e il Fornitore in un'ottica di continuità della collaborazione tra gli stessi. Lo scopo del presente Accordo di Qualità è dunque di identificare gli standards di qualità, gli strumenti di controllo, di verifica e di prova sul processo produttivo e sul Prodotto, volti a garantire la conformità delle materie prime utilizzate ai requisiti normativi e contrattuali, unitamente ad un elevato livello qualitativo del Prodotto, a ottimizzare i processi di controllo, a diminuire per entrambe le Parti il rischio di incorrere in una responsabilità da prodotto difettoso e a permettere una tempestiva ed efficace identificazione e risoluzione in caso di difettosità.
- 1.2** In aggiunta agli altri termini specificamente definiti nel presente Accordo di Qualità, ai fini del medesimo i seguenti termini avranno il significato a loro attribuito nel presente paragrafo:  
**Acquirente:** ogni società facente parte del Gruppo ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES che acquista, di volta in volta, un Prodotto dal Fornitore;  
**Fornitore:** il contraente che fornisce al Gruppo ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES un Prodotto, restando inteso che le disposizioni previste dal presente Accordo di Qualità per il Fornitore saranno, per quanto compatibili, applicabili anche in caso di acquisto da parte del contraente di un prodotto dal Gruppo ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES al fine di impiegarlo nei propri processi produttivi;  
**Parti:** congiuntamente il Fornitore e l'Acquirente;  
**Partners:** ciascun Fornitore, sub-fornitore, appaltatore, sub-appaltatore del Fornitore, nonché qualsiasi altra impresa o persona che fornisce a diverso titolo beni o servizi al Fornitore;  
**Prodotto/i:** qualunque prodotto, ivi comprese le materie prime, i componenti, i sub-assiemi e sistemi per la produzione e/o commercializzazione di elementi e/o di sistemi riscaldanti, prodotti totalmente o parzialmente dal Fornitore o in ogni caso forniti all'Acquirente dal Fornitore.

## 2 OGGETTO

Le disposizioni di cui al presente Accordo di Qualità si applicheranno ad ogni singola fornitura di Prodotti eseguita dal Fornitore ("**Fornitura/e**") sulla base degli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente ("**Ordine/i di Acquisto**"). Le Condizioni Generali di Acquisto (Q.021) attualmente in vigore e successive modifiche disponibili nel sito internet [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) alla voce "Governance", saranno applicabili ad ogni singola fornitura.

## 3 DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE LA FORNITURA

- 3.1** La Fornitura verrà eseguita in conformità al presente Accordo di Qualità, agli Ordini ed alla documentazione tecnica fornita dall'Acquirente al Fornitore ("**Documentazione Tecnica**"), contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- disegno/i del Prodotto e relativa scheda tecnica dei requisiti relativi al materiale d'acquisto (PCRS, se presente);
  - capitolato di accettazione relativo al Prodotto (se presente);
  - lista delle sostanze pericolose soggette a restrizione (RML) che il Fornitore dovrà rispettare in conformità a quanto richiesto all'Acquirente da parte del proprio Cliente (se applicabile);

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 4/16

- classificazione delle caratteristiche speciali di prodotto/processo (ved. specifica 0.40.01) disponibile nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Qualità \ Documentazione per il Fornitore";
- standard per etichetta imballo materia prima e componenti d'acquisto (ved. specifica 0.20.02) disponibile nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Qualità \ Documentazione per il Fornitore";
- modulo della Segnalazione di Fornitura Non Conforme SFNC (ved. modulo Q.012) disponibile nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Qualità \ Documentazione per il Fornitore";
- modulo del rapporto 8D (ved. modulo Q.058) disponibile nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Qualità \ Documentazione per il Fornitore";
- modulo del PPAP (Production Part Approval Process) (ved. modulo Q.057, specifica 0.40.81) disponibile nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Qualità \ Documentazione per il Fornitore";
- moduli per dichiarazioni di conformità RoHS/ELV/REACH/Contatto alimentare, ecc. disponibile nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Qualità \ Documentazione per il Fornitore";
- modulo CMRT (Conflict Minerals Report Template) disponibile nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Conflict Minerals";
- Politica per la gestione dei "Conflict Minerals" (ved. procedura E.POLICY 003) disponibile nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Conflict Minerals".

**3.2** Eventuali modifiche alla Documentazione Tecnica saranno inviate dall'Acquirente al Fornitore mediante comunicazione scritta, e s'intenderanno accettate qualora il Fornitore non invii all'Ufficio Acquisti dell'Acquirente, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, proprie osservazioni scritte.

**3.3** Formano parte integrante del rapporto di Fornitura i seguenti documenti:

- il presente Accordo di Qualità;
- l'Ordine/i di Acquisto;
- la Documentazione Tecnica;
- le Condizioni Generali di Acquisto dell'Acquirente.


In caso di difformità fra le disposizioni dei documenti sopra elencati, prevarranno, in via gerarchica, le disposizioni dei testi secondo l'ordine di elencazione, salvo espressa deroga delle Parti.

## 4 REQUISITI DI QUALITÀ

### 4.1 Organizzazione (qualità, ambiente, sicurezza, energia)

**4.1.1** Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere un'organizzazione dotata di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma ISO 9001. Il Fornitore altresì garantisce:

- la conformità del Prodotto agli Ordini, alla Documentazione Tecnica ed alle disposizioni previste dal presente Accordo di Qualità;
- la tempestiva individuazione delle non conformità del Prodotto ovvero di quelle che possono insorgere all'interno del proprio processo produttivo;
- l'implementazione di immediate azioni correttivi/preventive a fronte di eventuali non conformità del Prodotto o del proprio processo produttivo;
- l'assenza di vizi, difetti e malfunzionamenti, nonché il rispetto delle qualità promesse;
- la correttezza e completezza della Documentazione Tecnica richiesta e di quella relativa all'omologazione del Prodotto e alle forniture successive.

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 5/16

**4.1.2** Il Fornitore di Prodotti destinati al settore Automotive dichiara e garantisce di aver sviluppato, attuato e di sottoporre a miglioramento un Sistema di Gestione della Qualità **certificato secondo la norma ISO 9001** rilasciato da un Ente di Certificazione accreditato da un Ente riconosciuto IAF MLA, con l'obiettivo ultimo di ottenere, se non già fatto, la **certificazione secondo la norma IATF 16949** in accordo ad un piano di sviluppo definito con l'Acquirente.

**4.1.3** Il Fornitore garantisce il rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia ambientale, alimentare e di sicurezza del Prodotto vigenti nell'Unione Europea (UE), nel paese in cui risiede la sede legale del Fornitore, nel paese in cui è fabbricato il Prodotto e nel paese in cui l'Acquirente ha la propria sede legale.


In particolare il Fornitore assicura la conformità del Prodotto alle seguenti prescrizioni:

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e alla lista delle sostanze SVHC contenute nella "candidate list" disponibile nel sito [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu) e ss.mm.ii;
- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, quando applicabile e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari, quando applicabile e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, quando applicabile e ss.mm.ii;
- Legge americana H.R. 4173 luglio 2010 ("Dodd-Frank act"), disponibile nella policy per la gestione dei "Conflict Minerals" (vedere la procedura E.POLICY 003), e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso e ss.mm.ii. In questo caso, il Fornitore dovrà comunicare anticipatamente per iscritto all'Acquirente se e quali Prodotti sono soggetti al citato Regolamento;
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e ss.mm.ii.

Inoltre, se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni in materia ambientale, contatto alimentare e di sicurezza del Prodotto:

- Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (ELV) e ss.mm.ii;
- legge americana Proposition 65 of the State of California – Safe drinking water and toxic enforcement – Act of 1986 e ss.mm.ii;
- legge svedese Swedish Act (2016:1067) concerning tax level on chemicals in certain electronic items e ss.mm.ii;
- leggi / standard / regolamenti extra UE relativi ai Prodotti destinati al contatto alimentare;
- lista delle sostanze pericolose soggette a restrizione (RML) in conformità a quanto richiesto eventualmente all'Acquirente da parte del proprio Cliente.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente per iscritto e comunque, a pena di decadenza, entro la data di messa a disposizione del Prodotto all'Acquirente per il suo ritiro, la presenza nel Prodotto di eventuali non conformità alle normative e prescrizioni di cui al presente paragrafo dando altresì comunicazione scritta all'Acquirente, sempre a pena di decadenza, della sussistenza di eventuali non conformità presenti in Prodotti già consegnati entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione o comunicazione degli elenchi aggiornati delle

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 6/16

sostanze pericolose vietate ai quali i suoi Prodotti non si conformano. In difetto di tale comunicazione, il Prodotto fornito all'Acquirente si presumerà totalmente conforme ai requisiti di cui al presente paragrafo.


- 4.1.4** Il Fornitore dovrà rispettare sul proprio luogo di lavoro le leggi vigenti in materia di sicurezza e salubrità ambientale adottando procedure, misure e mezzi di protezione adeguati ed attuando le azioni idonee al contenimento dei consumi energetici.
- 4.1.5** Il Fornitore garantisce che tutti i requisiti cogenti applicabili e le caratteristiche speciali di prodotto/processo (rif. 0.40.01) siano trasmessi lungo la propria catena di fornitura fino al livello del processo produttivo dove le caratteristiche vengono realizzate e i requisiti cogenti sono applicabili, dandone dovuta evidenza oggettiva se richiesto dall'Acquirente.
- 4.1.6** Qualora le caratteristiche speciali siano caratteristiche di sicurezza/regolamentazione o il Prodotto sia destinato al contatto alimentare, il Fornitore garantisce la tracciabilità del lotto di produzione lungo la propria catena di fornitura, dandone dovuta evidenza oggettiva se richiesto dall'Acquirente.
- 4.1.7** Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità amministrativa delle società e dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico dell'Acquirente, nonché nel Codice di Condotta per i Fornitori (di seguito congiuntamente la "**Compliance Regulation**"), disponibili per la consultazione e la stampa nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) nell'area "Company \ Governance" e che sono parte integrante delle Condizioni Generali d'Acquisto e si obbliga alla loro integrale osservanza, anche per conto di tutti gli eventuali Partners.
- 4.1.8** L'inosservanza del Fornitore – nonché di tutti gli eventuali Partners – alle disposizioni contenute nella Compliance Regulation costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Acquirente a risolvere il rapporto con effetto immediato.
- 4.1.9** Il Fornitore garantisce l'assenza di immissione di **Parti Contraffatte** nella Fornitura ove per Parte Contraffatta si intende una copia non autorizzata, imitazione, sostituto, od oggetto in parte modificato (ad esempio, materiale, parte, componente), che viene deliberatamente utilizzato come una parte originale di un produttore originale o autorizzato.

## **4.2 Strumenti di misura ed apparecchiature di prova**

- 4.2.1** Il Fornitore dichiara e garantisce di disporre di adeguati strumenti di misura ed apparecchiature di prova in quantità sufficiente a garantire che il processo produttivo e il Prodotto siano conformi alle caratteristiche indicate nella Documentazione Tecnica e nella documentazione costituente il rapporto di Fornitura.
- 4.2.2** Il Fornitore sarà tenuto a verificare e tarare periodicamente tali strumenti di misura e le apparecchiature di prova ed a mantenerne la registrazione delle stesse durante l'intera esecuzione della Fornitura.

## **4.3 Prove e Controlli**

- 4.3.1** Il Fornitore sarà tenuto a dotarsi e mantenere durante l'esecuzione della Fornitura, delle procedure di verifica e degli strumenti di controllo necessari ed adeguati al fine di eseguire le prove ed operazioni di controllo sul Prodotto.
- 4.3.2** Qualora il Fornitore non possieda tutti o parte degli strumenti di verifica e controllo di cui al paragrafo che precede, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Acquirente, dipartimento

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 7/16


Acquisti e Qualità, le eventuali prove e/o controlli sul Prodotto che il Fornitore non è in grado di eseguire direttamente, restando inteso che, qualora nel corso della Fornitura, il Fornitore dovesse integrare i propri mezzi di controllo e collaudo, egli dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Acquirente, dipartimento Acquisti e Qualità, specificando le prove che è in grado di eseguire.

- 4.3.3** Qualora il Fornitore comunichi di non poter eseguire direttamente le prove ed i controlli, il Fornitore dovrà indicare nella medesima comunicazione se intende, a proprie spese, incaricare enti terzi qualificati ovvero affidare all'Acquirente l'esecuzione delle prove.
- 4.3.4** All'esito delle prove eseguite dal Fornitore direttamente o attraverso enti terzi qualificati, il Fornitore dovrà tempestivamente trasmettere all'Acquirente, Dipartimento Qualità, i relativi risultati.
- 4.3.5** L'Acquirente avrà facoltà di verificare i risultati presso i propri laboratori mediante l'esecuzione sul Prodotto di prove analoghe, restando inteso che laddove i valori ottenuti dall'Acquirente non risultino conformi ai valori ottenuti nel corso delle prove fatte eseguire dal Fornitore, le spese di esecuzione delle prove effettuate dall'Acquirente saranno interamente addebitate al Fornitore.
- 4.3.6** Qualora il Fornitore intenda affidare direttamente l'esecuzione delle prove all'Acquirente, dovrà inviare tempestivamente i campioni all'Acquirente, Dipartimento Qualità.
- 4.3.7** I risultati delle prove eseguite dall'Acquirente saranno trasmessi al Fornitore dall'Acquirente, Dipartimento Qualità, tramite l'Ufficio Acquisti unitamente a regolare fattura di addebito delle spese sostenute per l'esecuzione delle prove.

#### **4.4 Processo produttivo**

- 4.4.1** Durante l'intera esecuzione della Fornitura il Fornitore dovrà garantire che:
- il personale coinvolto nella produzione del Prodotto abbia e mantenga le necessarie ed idonee competenze tecniche;
  - i mezzi produttivi e di controllo della produzione siano adeguati ai fini del rispetto dei requisiti tecnici e qualitativi del Prodotto previsti dalla Documentazione Tecnica;
  - la Documentazione Tecnica sia disponibile e costantemente aggiornata.
- 4.4.2** Durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore dovrà individuare ed analizzare i potenziali rischi del proprio processo produttivo attraverso metodologie tipo FMEA ed implementare azioni e controlli adeguati per prevenire l'insorgere di difettosità. Inoltre, per tutte le caratteristiche critiche del proprio processo produttivo, il Fornitore dovrà effettuare adeguati studi di capacità di processo che dovranno garantire, salvo indicazioni diverse da parte dell'Acquirente, un indice Cpk > 1,33 e monitorare tale capacità attraverso un'adeguata analisi statistica (ad es. SPC). L'indice Cpk, chiamato anche Indice di Performance, misura la capacità del processo di produrre Prodotti conformi in un certo periodo di tempo considerando oltre che la variabilità anche lo scostamento o meno del processo rispetto ai valori di riferimento.
- 4.4.3** Qualora l'Acquirente indichi nella propria Documentazione Tecnica la sussistenza di caratteristiche critiche del Prodotto, il Fornitore sarà tenuto ad attuare verifiche e controlli ed a porre in essere tutti i controlli e misure idonee ad escludere tale criticità ed a monitorare il proprio processo produttivo garantendo quanto richiesto dall'Acquirente.

#### **4.5 Identificazione e conservazione del Prodotto**

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 8/16

- 4.5.1** Il Fornitore dovrà identificare il Prodotto in modo adeguato durante tutte le fasi del processo produttivo, evidenziando i risultati dei controlli eseguiti nel corso dell'esecuzione della Fornitura (conforme – non conforme) e lo stato del Prodotto prima e dopo la fase di lavoro.
- 4.5.2** Quando specificatamente richiesto nella Documentazione Tecnica, il Fornitore sarà tenuto ad apporre un opportuno contrassegno (nome o sigla) sui singoli Prodotti destinati all'Acquirente.
- 4.5.3** Nel corso dell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore dovrà assicurare idonee condizioni di stoccaggio del Prodotto ed una gestione del prelievo secondo la modalità FIFO (First In First Out).


#### **4.6 Campioni depositati (tipici o limiti)**

- 4.6.1** Nel caso in cui l'Acquirente abbia richiesto un Prodotto avente caratteristiche di difficile indicazione o riproduzione a disegno (es. aspetto, estetica, ecc.) e/o che debbano essere rese vincolanti ai fini dell'esecuzione della Fornitura, l'Acquirente avrà la facoltà di richiedere al Fornitore la consegna di alcuni campioni tipici o limiti che riproducano tali caratteristiche ("**Campioni di Riferimento**").
- 4.6.2** Nel caso in cui i Campioni di Riferimento superino le prove di omologazione da parte dell'Acquirente, l'Acquirente avrà la facoltà di procedere alla piombatura di alcuni dei Campioni di Riferimento consegnati, uno dei quali sarà restituito al Fornitore ("**Campioni Piombati**"). Nel corso della Fornitura, i Campioni Piombati saranno utilizzati dalle Parti quali campioni di confronto ai fini del controllo della Fornitura e nei casi di contestazione per non conformità del Prodotto.

#### **4.7 Preserie per omologazione**

- 4.7.1** Ai fini dell'omologazione del Prodotto da parte dell'Acquirente, il Fornitore dovrà sottoporre ed inviare all'Acquirente un lotto di Prodotto fabbricato con le attrezzature definitive che il Fornitore intende utilizzare nel proprio processo produttivo ai fini della Fornitura ("**Preserie**"). Il lotto di Prodotto Preserie dovrà essere opportunamente identificato dal Fornitore con la dicitura "Preserie" su ciascun imballo o contenitore e anche sul documento di spedizione (documento di trasporto).
- 4.7.2** Unitamente al lotto di Prodotto Preserie, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente la documentazione sotto riportata:
- a) **certificato di collaudo** (documenti tipo 3.1 o 3.2 secondo la norma EN 10204) o **rapporto di prova** contenente i rilievi relativi al lotto di fornitura; entrambi devono includere la **dichiarazione di conformità** all'ordine di acquisto oppure essere accompagnati da un documento tipo 2.1 secondo la norma EN 10204 o documento secondo la norma ISO/IEC 17050;
  - b) **certificato del materiale** (se non già incluso nel certificato di cui al punto a) che precede);
  - c) **certificati specificati a disegno**;
  - d) **scheda tecnica del materiale**;
  - e) **scheda di sicurezza, se prevista per legge**;
  - f) **dichiarazione di conformità alle Direttive e ai Regolamenti Europei (es. RoHS, ELV, ATEX, contatto alimentare, REACH, ecc.)**;
  - g) **flow-chart e/o piano di controllo e/o PFMEA** (solo se richiesto da Qualità/Ufficio Tecnico);
  - h) **fascicolo PPAP** (specificando il livello applicabile) e **rapporto IMDS (International Material Data Sheet)**, qualora il materiale sia destinato al settore Automotive oppure quando richiesto esplicitamente dall'Acquirente;



	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 9/16

- i) **fascicolo FAI** nel caso dei materiali in tracciabilità dei pannelli per il settore Transportation & Mobility DIN 6701 o qualora richiesto esplicitamente dall'Acquirente.

**4.7.3** La correttezza e completezza della documentazione relativa al Prodotto, consegnata dal Fornitore ai sensi del presente Accordo, non esonera né limita la responsabilità del Fornitore in relazione a eventuali vizi, non-conformità, difetti, malfunzionamenti o mancanza di qualità del Prodotto. Resta fermo che l'Acquirente non è tenuto a verificare la correttezza e completezza di detta documentazione, potendo liberamente utilizzare e commercializzare il Prodotto facendo affidamento sulla stessa, la cui responsabilità resta di competenza esclusiva del Fornitore.

#### **4.8 Forniture successive all'omologazione superata con esito positivo**

**4.8.1** Unitamente ad ogni lotto di Prodotto di serie, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente la documentazione sotto riportata laddove espressamente richiesto dall'Acquirente (a mezzo, ad esempio, di Comunicazione scritta o di richiamo nella Documentazione Tecnica o nell'Ordine di Acquisto via email o attraverso il portale dedicato):

- 1) **certificati specificati a disegno** o richiesti dal Cliente;

Su richiesta dell'Acquirente, qualora si tratti di **materiale in rintracciabilità** o di materiale classificato come "**Critical Item**" nel disegno, è anche necessario ricevere:

- 2) **certificato di collaudo** (documenti tipo 3.1 o 3.2 secondo la norma EN 10204) o **rapporto di prova** contenente i rilievi relativi al lotto di fornitura; entrambi devono includere la **dichiarazione di conformità** all'ordine di acquisto oppure essere accompagnati un documento tipo 2.1 secondo la norma EN 10204 o documento secondo la norma ISO/IEC 17050;
- 3) **certificato del materiale** (se non già incluso nel certificato di cui al punto 2) che precede).

**4.8.2** La correttezza e completezza della documentazione relativa al Prodotto, consegnata dal Fornitore ai sensi del presente Accordo, non esonera né limita la responsabilità del Fornitore in relazione a eventuali vizi, non-conformità, difetti, malfunzionamenti o mancanza di qualità del Prodotto. Resta fermo che l'Acquirente non è tenuto a verificare la correttezza e completezza di detta documentazione, potendo liberamente utilizzare e commercializzare il Prodotto facendo affidamento sulla stessa, la cui responsabilità resta di competenza esclusiva del Fornitore.


#### **4.9 Ispezioni c/o il Fornitore**

**4.9.1** Mediante l'accettazione dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore autorizza espressamente il personale dell'Acquirente e di eventuali suoi Clienti nonché le Autorità governative ad accedere ai propri stabilimenti, dando un congruo preavviso, al fine di eseguire le necessarie operazioni di verifica e controllo del processo produttivo e di verifica della qualità e conformità del Prodotto alle caratteristiche e requisiti previsti al presente Accordo di Qualità.

Ai fini di cui al presente paragrafo, il Fornitore autorizza espressamente l'Acquirente ad utilizzare, in occasione dei predetti accessi, le attrezzature di controllo e di prova del Fornitore o dell'Acquirente.

**4.9.2** Rimane inteso che l'esecuzione da parte dell'Acquirente di eventuali ispezioni, operazioni di verifica, controllo, collaudo, omologazione e/o prove sul Prodotto ai sensi del presente Accordo, non esime da o comunque non costituisce limitazione agli impegni assunti dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente in base al presente Accordo.

**4.9.3** L'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare, previo preavviso ed insieme ai propri Clienti nonché alle Autorità governative, degli audit presso il Fornitore o i suoi Partners al fine di

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITA'</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 10/16

valutare e/o verificare l'organizzazione e il Sistema di Gestione (Qualità, Ambiente, Logistica, ecc.) anche in relazione a requisiti specifici dell'Acquirente (es. Cleanliness per Fornitori del settore Automotive, Idoneità dei Prodotti al contatto con gli alimenti, ecc.).

**4.9.4** L'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare altresì degli audit di processo secondo la norma VDA 6.3 o norma equivalente presso il Fornitore al fine di valutare la capacità del suo processo produttivo di realizzare un prodotto conforme a quanto richiesto dall'Acquirente.

#### 4.10 Valutazione del Fornitore

##### 4.10.1 Tutti i settori tranne settore Automotive

**4.10.1.1** La valutazione del Fornitore è basata su un indice di prestazione globale (Vendor Rating VR) che tiene conto dei seguenti elementi/aspetti:

NR.	ELEMENTO	PESO SUL TOTALE VR
1	QUALITA'	60%
2	SERVIZIO	30%
3	RISPARMIO	10%

A seconda del valore di VR, il Fornitore è valutato secondo il seguente criterio:

VALORE VR	CLASSIFICAZIONE
$VR \geq 85$	OTTIMO
$70 \leq VR < 85$	BUONO
$60 \leq VR < 70$	SUFFICIENTE
$50 \leq VR < 60$	INSUFFICIENTE
$VR < 50$	DA SOSTITUIRE


Con frequenza mensile, l'Acquirente trasmetterà un report (QM Vendor Performance) al Fornitore che contiene una serie di informazioni relative alle sue prestazioni, calcolate in un intervallo temporale di 12 mesi rolling. Si trovano nel report il valore del VR confrontato con il valore target annuale, il valore dell'Indice Reclami (CI), il numero dei lotti forniti, il numero delle Segnalazioni di Fornitura Non Conforme (SFNC) emesse dall'Acquirente, il numero degli 8D compilati dal Fornitore ed accettati dall'Acquirente, il rapporto fra il numero totale degli 8D emessi dall'Acquirente e quelli restituiti dal Fornitore e accettati dall'Acquirente.

**4.10.1.2** In caso di prestazioni non soddisfacenti ( $VR < 60$ ), il Fornitore sarà tenuto ad intraprendere, nel più breve tempo possibile e comunque in tempo tale da non ritardare o pregiudicare la Fornitura, adeguate azioni finalizzate a riportare gli indici al livello minimo richiesto dall'Acquirente ( $VR > 60$ ).

**4.10.1.3** In caso di prestazioni dell'Indice reclami  $CI < 90$ , il Fornitore verrà inserito all'interno della "Black List" dell'Acquirente e sarà tenuto ad intraprendere, nel più breve tempo possibile e comunque in tempo tale da non ritardare o pregiudicare la Fornitura, adeguate azioni finalizzate a riportare l'indice al livello minimo richiesto dall'Acquirente ( $CI > 90$ ).

##### 4.10.2 Settore Automotive

**4.10.2.1** La valutazione del Fornitore di Prodotti destinati al settore Automotive è basata su seguenti indicatori:

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 11/16

NR.	TIPO	INDICATORI
1	CONFORMITA' AI REQUISITI DEL PRODOTTO CONSEGNATO	<b>PPM</b>
2	DISCONTINUITA' CAUSATA AL CLIENTE, INCLUSI I RITORNI DAL CAMPO	No. of non conformity reports following Customer's returns <b>(NCR TYPE "R")</b>
3	PRESTAZIONI DEI PROGRAMMI DI CONSEGNA – ON TIME DELIVERY	On Time Delivery In Full ( <b>OTIF</b> )
		Quantity Reliability ( <b>QR</b> )
		On Time Delivery ( <b>OTD</b> )
4	NOTIFICHE SPECIALI DEL CLIENTE RELATIVE A QUALITÀ/CONSEGNE	No. of non conformity reports following CSL1, CSL2, CSL3, NBH status <b>(NCR TYPE "S")</b>
5	RITORNI DAL CAMPO	Field return N.A.

Con frequenza mensile, l'Acquirente trasmetterà un report al Fornitore che contiene le prestazioni relative agli indicatori di cui sopra confrontate con i valori target stabiliti annualmente, e comunicherà, se presenti, eventuali notifiche del Cliente finale per ritorni dal campo (NCR "R") o notifiche su stati speciali (NCR "S") conseguenti a non conformità generate durante la Fornitura.

**4.10.2.2** In caso di prestazioni non soddisfacenti, Il Fornitore di Prodotti destinati al settore Automotive sarà tenuto ad intraprendere, nel più breve tempo possibile e comunque in tempo tale da non ritardare o pregiudicare la Fornitura, adeguate azioni finalizzate a riportare gli indici al livello minimo richiesto e concordato annualmente con l'Acquirente.

#### 4.11 Miglioramento Continuo

Nel corso dell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore dovrà perseguire, attivare e garantire il miglioramento continuo del proprio processo produttivo, applicando tutte le analisi, metodologie e soluzioni tecniche tali da evitare la ripetizione dei difetti e/o potenziali rischi di difettosità del Prodotto in modo da raggiungere l'obiettivo "zero difetti".

#### 4.12 Autocertificazione


La conclusione del presente Accordo di Qualità tra l'Acquirente ed il Fornitore costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché il Fornitore venga inserito nel regime di Autocertificazione dell'Acquirente ed entri a far parte dell'insieme dei Fornitori con cui l'Acquirente definisce e mantiene rapporti preferenziali.

Tale clausola non è applicabile ai Fornitori di Prodotti destinati al settore Automotive, Aerospace, Eolico nonché al settore ATEX/IECEX.

#### 4.13 Controllo delle Forniture dei Partners

Qualora nell'esecuzione della Fornitura il Fornitore si avvalga dell'opera di Partners ai fini della produzione in tutto o in parte del Prodotto o di suoi componenti, il Fornitore sarà direttamente responsabile dell'operato di questi ai fini della conformità del Prodotto ai termini e condizioni di cui al presente Accordo di Qualità e degli altri documenti contrattuali che regolano la fornitura del Prodotto all'Acquirente.


Ai fini di cui sopra, il Fornitore sarà tenuto a verificare, precedentemente all'affidamento dell'incarico ai Partners, che questi dispongano di mezzi ed attrezzature sufficienti ed idonee all'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui al paragrafo 4.3 che precede.

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 12/16

## 5 NON CONFORMITA' DEL PRODOTTO

### 5.1 Gestione non conformità

- 5.1.1** Il Prodotto fornito deve essere conforme alle caratteristiche tecniche e di qualità indicate dal Fornitore nella Documentazione Tecnica ed all'eventuale ulteriore documentazione di conformità o collaudo richiesta dall'Acquirente ai sensi del presente Accordo. L'Acquirente non ha alcun obbligo di verificare la conformità della merce alla consegna o in accettazione, fermo restando che l'Acquirente si riserva la facoltà, a propria discrezione, di effettuare controlli sulla Fornitura di Prodotto ovvero controlli a campione, senza incorrere in alcun caso in decadenze dai termini e condizioni di denuncia dei vizi e senza che ciò possa comportare limitazione alcuna agli impegni assunti dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente ai sensi del presente Accordo.
- 5.1.2** Nel caso in cui il Prodotto risulti difettoso o non conforme rispetto alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di cui al presente Accordo di Qualità, all'Ordine di Acquisto ed alla Documentazione Tecnica, l'Acquirente dovrà informare il Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta della difformità.
- 5.1.3** L'Acquirente comunicherà al Fornitore la presenza del difetto o della non conformità riscontrata nel Prodotto, indipendentemente dall'eventuale accettazione in deroga ai sensi dell'art. 5.4 che segue, mediante invio dei moduli di "Segnalazione di Fornitura Non Conforme" (SFNC) e "Rapporto 8D" in cui verranno specificati la natura del difetto o della non conformità e a cui verranno allegati i risultati delle prove eseguite sul Prodotto e, laddove possibile, i campioni di Prodotto difettoso.
- 5.1.4** Il Fornitore, al momento della ricezione della Segnalazione di Fornitura non Conforme SFNC, sarà tenuto a verificare immediatamente tutti i Prodotti presenti nelle proprie scorte (ivi incluse quelle di eventuali Partners) al fine di accertare che all'Acquirente non vengano consegnati ulteriori Prodotti affetti dal predetto difetto o non conformità.
- 5.1.5** In caso di Segnalazione di Prodotti difettosi o non conformi, l'Acquirente potrà, dandone previa comunicazione al Fornitore:
- a) rendere Ex Works (Incoterms di volta in volta applicabili) l'intero lotto di Prodotto o parte di esso risultato difettoso o non conforme ai sensi del paragrafo 5.2 che segue
  - b) sottoporre il Prodotto non conforme a selezione e/o rilavorazione i cui costi saranno caricati al Fornitore unitamente anche ai costi di gestione, oppure ai sensi del paragrafo 5.3 che segue
  - c) risolvere il contratto di Fornitura.
- 5.1.6** Il Fornitore, in ogni caso, adotterà tempestivamente dal momento della Segnalazione SFNC, tutti i provvedimenti necessari al fine di eliminare le cause del difetto e/o della non conformità, comunicando all'Acquirente, dipartimento Qualità, le cause origine del difetto o della non conformità ed il piano di azioni sia di contenimento che correttive adottate o che intende adottare al fine di evitare che il problema si ripresenti indicando le relative date di attuazione mediante compilazione del modulo "Rapporto 8D" ricevuto in precedenza e da restituire all'Acquirente.
- 5.1.7** Nelle ipotesi previste al presente articolo, laddove venga accertato che il difetto o la non conformità del Prodotto siano riconducibili al Fornitore, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo la sua progettazione e il suo processo produttivo, l'Acquirente avrà diritto ad essere risarcito dei danni subiti direttamente e/o indirettamente a causa del Prodotto difettoso e/o non conforme o inidoneo all'uso, e a ricevere la rifusione delle spese sostenute dall'Acquirente in relazione al difetto o non conformità del Prodotto per causa riferibile al Fornitore.

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 13/16

## 5.2 Reso

- 5.2.1** Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare i Prodotti difettosi o non conformi entro i termini stabiliti nel modulo Segnalazione SFNC, ed a sostituirli, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione, ovvero, in caso di risoluzione del contratto di Fornitura, ad emettere, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla Segnalazione, nota di accredito in favore dell'Acquirente per un importo pari a quello della Fornitura.
- 5.2.2** In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore del termine per il ritiro dei Prodotti difettosi, l'Acquirente provvederà alla resa ed i costi sostenuti per il trasporto e movimentazione dei Prodotti difettosi o non conformi saranno interamente addebitati al Fornitore.

## 5.3 Selezione e/o Rilavorazione


A richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà selezionare e/o rilavorare il Prodotto non conforme o difettoso a proprie spese e con proprie risorse, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manodopera, apparecchiature, strumentazione, costi di trasporto ecc.  
 Ai fini di cui al presente paragrafo l'Acquirente, quando possibile, potrà, a propria discrezione, mettere a disposizione del Fornitore anche le proprie risorse.

## 5.4 Deroga

- 5.4.1** Qualora il Fornitore necessiti di fornire il Prodotto in deroga a quanto prescritto dalla Documentazione Tecnica e/o dall'Ordine di Acquisto, dovrà inviare preventivamente alla Qualità dell'Acquirente una richiesta di deroga, per ottenere l'autorizzazione scritta per la consegna del Prodotto.
- 5.4.2** La Fornitura del Prodotto "derogato" dovrà essere consegnata con la chiara ed appropriata identificazione della non conformità, del numero della deroga, della data di assegnazione e del nome della persona dell'Acquirente che ha autorizzato la deroga.

## 5.5 Gestione non conformità in utenza

- 5.5.1.** Ai fini del presente Accordo di Qualità, i seguenti termini avranno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo:  
**"Difetto Endemico"** indica qualsiasi difetto o non conformità relativo a sicurezza, affidabilità, qualità, processo produttivo, progettazione e/o vizi occulti, che per sua natura è probabile che si verifichi in tutti i Prodotti o in quella parte dei Prodotti che è dello stesso tipo;  
**"Difetto Epidemico"** indica un difetto o una non conformità dello stesso tipo che interessa l'uno virgola cinque per cento (1,5%) del totale dei Prodotti consegnati, incorporati o assemblati - direttamente o indirettamente - nell'applicazione finale immessa sul mercato. Tale percentuale sarà calcolata in un periodo rolling di dodici (12) mesi a partire dalla consegna del primo Prodotto di serie.
- 5.5.2.** In caso di Difetto Endemico o Difetto Epidemico o laddove richiesto per motivi di sicurezza o richiesto dell'autorità competente, l'Acquirente o il suo Cliente avranno diritto di adottare tutte le misure che ritengano appropriate, inclusa un'eventuale campagna di richiamo di tutti i Prodotti e/o delle applicazioni in cui questi sono incorporati o assemblati.
- 5.5.3.** In merito alle decisioni relative alle misure da prendere e in caso di operazioni di richiamo, le Parti condivideranno tutte le informazioni e la documentazione necessarie collaborando in buona fede per determinare la natura and la portata delle misure applicabili; al Fornitore viene

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 14/16

richiesto di avere un ruolo attivo nel decidere e sviluppare tali misure. In ogni caso la decisione finale spetterà all'Acquirente.

- 5.5.4.** Nel caso in cui i Difetti Endemici o Epidemici siano attribuibili al Fornitore, egli sarà responsabile di tutti i danni, perdite, costi e spese relativi a detti Difetti o derivanti dagli stessi, campagne di richiamo o altre misure intraprese dall'Acquirente o dal suo Cliente.
- 5.5.5.** Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da Difetti Endemici ed Epidemici per i seguenti periodi: (a) dieci (10) anni dalla data della sua consegna all'Acquirente o a un suo incaricato, nel caso in cui i Prodotti difettosi o non conformi possano causare lesioni, morte o siano altrimenti pericolosi per la sicurezza o salute delle persone o possano causare danni a beni di terzi ai sensi della normativa sulla responsabilità per difetti del prodotto di volta in volta applicabile; oppure (b) trentasei (36) mesi dalla data della sua consegna all'Acquirente o a un suo incaricato, in tutti gli altri casi.

## 6 MODIFICHE


- 6.1** Qualsiasi modifica relativa al Prodotto, progetto, processo produttivo, sito produttivo, materiali, Partners o comunque qualsiasi altra variazione che possa incidere sulla corretta esecuzione della Fornitura secondo i termini e condizioni previsti al presente Accordo di Qualità ovvero sulle prestazioni, qualità, caratteristiche ed affidabilità del Prodotto, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dal Fornitore all'Acquirente. Eventuali difformità del Prodotto rispetto alle caratteristiche previste nella Documentazione Tecnica e/o nell'Ordine di Acquisto, dovranno essere comunicate dal Fornitore all'Acquirente, dipartimento Qualità, non appena ne abbia avuto conoscenza e comunque non oltre la data in cui il Prodotto è stato messo a disposizione dell'Acquirente per il suo ritiro, trovando applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 5.2.1 che precede.
- 6.2** Qualsiasi modifica potrà essere implementata da parte del Fornitore solo dopo formale approvazione scritta dell'Acquirente.
- 6.3** Ai fini di cui al presente paragrafo il Fornitore dovrà mantenere una registrazione aggiornata delle date di inizio delle modifiche apportate, su espressa autorizzazione dell'Acquirente, e definire un sistema di identificazione atto ad individuare l'inizio delle modifiche introdotte sul Prodotto e/o nel processo produttivo.
- 6.4** Ogni difformità riscontrata dal Fornitore fra la Documentazione Tecnica e gli Ordini di Acquisto dovrà essere tempestivamente segnalata dal Fornitore all'Acquirente per iscritto.

## 7 POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore dovrà stipulare con una o più assicurazioni di primaria importanza ed a mantenere in vigore nel corso dell'esecuzione della Fornitura, dandone evidenza all'Acquirente, una adeguata polizza assicurativa contro tutti i rischi di perdita e danno della Fornitura fino alla consegna della stessa, e contro i danni di qualsiasi natura derivanti dai Prodotti all'Acquirente e/o a terzi ivi inclusi eventuali richiami dall'utenza.

## 8 CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 8.1** Il rapporto contrattuale di Fornitura, ivi compreso il presente Accordo di Qualità e suoi allegati, nonché i relativi contratti di fornitura eventualmente conclusi in esecuzione dello stesso, sono soggetti alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di beni mobili (e ciò anche nel caso in cui il Fornitore e l'Acquirente abbiano la sede legale nello stesso Paese); per

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITÀ</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 15/16


le materie non regolate dalla suddetta convenzione troverà applicazione, in via sussidiaria, la legge sostanziale del Paese in cui si trova la sede legale dell'Acquirente alla data di conclusione del contratto di fornitura, con espressa esclusione delle norme di diritto internazionale privato in materia di conflitto di legge.

**8.2** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere da o in relazione al rapporto di Fornitura, al presente Accordo di Qualità o suoi allegati, così come ai relativi contratti di fornitura sarà competente in via esclusiva il foro del luogo ove si trova – alla data in cui viene avviata la procedura giudiziale – la sede legale dell'Acquirente, restando inteso che l'Acquirente sarà in ogni caso legittimato ad agire nei confronti del Fornitore davanti a qualsiasi altra giurisdizione competente.

**L'Acquirente**

**Il Fornitore**

<p>.....</p>	<p>.....</p>
Luogo .....	Luogo .....
Data .....	Data .....
Ruolo .....	Ruolo .....
Nome .....	Nome .....
Firma .....	Firma .....

	<b>PROCEDURA DI SISTEMA QUALITÀ</b>	Q.PURCH 605
	<b>ACCORDO DI QUALITA'</b>	Rev.: 14
		Data: 07.07.2023
		Pagina: 16/16

Ai sensi di legge, il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole del presente Accordo:

- Art. 2: oggetto;
- Art. 3.2: termine decadenziale per contestare la Documentazione Tecnica;
- Art. 3.3: documenti contrattuali;
- Art. 3.4: applicabilità dei requisiti cogenti applicabili e le caratteristiche speciali di prodotto / processo (rif. 0.40.01) ai Partners;
- Art. 4.1.3: termine decadenziale per denuncia di non conformità;
- Art. 4.1.6: tracciabilità del lotto di produzione;
- Art. 4.3.5: allocazione di spese per l'esecuzione di test;
- Art. 4.9.1: verifiche presso il Fornitore;
- Art. 4.9.3: audit presso il Fornitore e/o i Partners;
- Art. 4.9.4: audit di processo secondo la norma VDA 6.3;
- Art. 4.10: valutazione del Fornitore;
- Art. 4.11: miglioramento continuo;
- Art. 4.13: controllo delle Forniture dei Partners;
- Art. 5.1.1: nessun obbligo di verifica alla consegna o in accettazione dei Prodotti;
- Art. 5.1.2: estensione del termine decadenziale per denunciare i vizi;
- Art. 5.1.7: risarcimento danni;
- Art. 5.2.1: ritiro del Prodotto difettoso;
- Art. 5.2.2: conseguenze per ritiro tardivo del Prodotto difettoso;
- Art. 5.5: gestione non conformità in utenza;
- Art. 6: modifiche;
- Art. 8.1: legge applicabile;
- Art. 8.2: Foro competente.

### Il Fornitore

.....

Luogo .....

Data .....

Ruolo .....

Nome .....

Firma .....